

VERBALE DI ACCORDO

In data 15 novembre 2018, presso la sede di Leonardo Global Solutions S.p.A., in Roma, Via Pastrengo, 20

TRA

la Direzione Risorse Umane, Organizzazione e Qualità di Leonardo Global Solutions S.p.A. (di seguito "la Società");

E

FIM Cisl – FIOM Cgil - UILM Uil Nazionali e Territoriali unitamente alle RSU (di seguito "le Organizzazioni Sindacali");

(per brevità, le Parti)

PREMESSO CHE

- Le Parti, riconoscono integralmente i contenuti dell'Accordo per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie del 5 luglio 2017 sottoscritto ad integrazione del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014;
- Nell'ambito del confronto aziendale le RSU sono attori fondamentali delle Relazioni Industriali, così come riconosciuto anche dal vigente CCNL per il personale di Aziende dell'Industria Metalmeccanica e dell'Installazione di Impianti;
- E' intenzione delle Parti implementare un Sistema di Relazioni Industriali che consolidi e dia ulteriore sviluppo al metodo di confronto partecipativo;
- E' obiettivo condiviso definire un assetto unitario ed esclusivo del sistema di rappresentanza sindacale a livello nazionale coerente con la specifica dislocazione nazionale delle Società;
- Ribadiscono, conseguentemente, la necessità di ridefinire il concetto di "unità produttiva" esclusivamente ai fini dell'elezione e del funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nonché per l'elezione, nell'ambito di queste, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi e per gli effetti delle attuali norme in materia in quanto vigenti.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Le premesse formano parte integrante del presente Verbale di Accordo;
2. Con riferimento al concetto di "unità produttiva", così come definito in premessa, ai soli fini dell'elezione e del funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nonché per l'elezione, nell'ambito di queste, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, le stesse

sono concordemente individuate negli Ambiti Territoriali descritti ed elencati nella tabella riportata al punto 3;

Per ciascun Ambito Territoriale sarà costituita una sola Rappresentanza Sindacale Unitaria;

Il numero complessivo dei componenti di ciascuna Rappresentanza Sindacale Unitaria, nonché il numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza – individuato nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme in materia, in quanto vigenti, è quello specificato nella tabella di seguito riportata;

La durata dell'incarico delle Rappresentanze Sindacali Unitarie è pari a 3 anni come previsto dall'Accordo per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie del 5 luglio 2017 sottoscritto ad integrazione del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014;

3. Gli ambiti territoriali sono individuati come segue:

❖ **Ambito Territoriale "NORD - OVEST"**, comprende i siti presenti, ovvero che si dovessero aggiungere in futuro a seguito di nuove acquisizioni, nelle regioni di seguito indicate:

- Liguria – Piemonte – Toscana

❖ **Ambito Territoriale "NORD - EST"**, comprende i siti presenti, ovvero che si dovessero aggiungere in futuro a seguito di nuove acquisizioni, nelle regioni di seguito indicate:

- Friuli Venezia Giulia – Lombardia – Veneto

❖ **Ambito Territoriale "Sede Centrale Roma" – Via Pastrengo:**

❖ **Ambito Territoriale "CENTRO"**, comprende i siti presenti, ovvero che si dovessero aggiungere in futuro a seguito di nuove acquisizioni, nelle regioni di seguito indicate:

- Abruzzo – Lazio

❖ **Ambito Territoriale "SUD"**, comprende i siti presenti, ovvero che si dovessero aggiungere in futuro a seguito di nuove acquisizioni, nelle regioni di seguito indicate:

- Calabria – Campania – Puglia - Sicilia

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa della composizione degli Ambiti Territoriali:

Ambito Territoriale	Regione	Sito	Nr. Componenti RSU	di cui RLS
NORD-OVEST	Uguria - Piemonte - Toscana	Genova, La Spezia, Pianezza, San Maurizio Canavese, Torino – Corso Marche, Abbadia San Salvatore, Campi Bisenzio, Livorno, Montevarchi	4	2
NORD-EST	Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto	Ronchi dei Legionari, Brescia, Cascina Costa, Lonate Pozzolo, Nerviano, Sesto Calende, Venegono, Vergiate, Tessera	3	2
SEDE CENTRALE		Roma - Via Pastrengo	3	1
CENTRO	Abruzzo, Lazio	Chieti, L'Aquila, Anagni, Cisterna di Latina, Frosinone, Pomezia, Piazza Monte Grappa, Roma – Via Laurentina, Roma – Via Tiburtina	4	2
SUD	Calabria, Campania, Puglia, Sicilia	Rende, Vibo Valentia, Bacoli, Benevento, Glugliano in Campania, Napoli – Centro Bonifacio, Nola, Pomigliano d'Arco, Pozzuoli, Brindisi, Foggia, Grottaglie, Taranto, Catania, Palermo	5	2

4. La modalità di elezione e funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza rimane quella definita dall'Accordo per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie del 5 luglio 2017 sottoscritto ad integrazione del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014.

La procedura per le elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, sarà di competenza delle strutture nazionali di FIM Cisl – Fiom Cgil - UILM Uil in raccordo con le strutture territoriali in applicazione di quanto definito nell'accordo del 5 luglio 2017 ad esclusione dell'unità produttiva di Roma – Via Pastrengo, dove la procedura per le elezioni resterà in capo alle strutture territoriali competenti;

5. Le elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie avranno luogo, in ciascun Ambito Territoriale, solo al raggiungimento di almeno 15 dipendenti, ed in ogni caso alla scadenza e/o decadenza delle Rappresentanze Sindacali Unitarie eventualmente in essere;

6. Le Rappresentanze Sindacali Unitarie, in quanto titolari dei diritti sindacali di cui al titolo III della legge n. 300/1970, è legittimata ad indire assemblee per il personale dipendente in forza nell'ambito territoriale di competenza, secondo le previsioni di cui all'art. 20 della legge n. 300/1970. Saranno favorite modalità di partecipazione da remoto (a titolo esemplificativo, tele e videoconferenza);

7. La modalità di attribuzione del monte ore dei permessi sindacali viene determinata in applicazione dell'Accordo Integrativo "One Company" del 2 febbraio 2016 ratificato il 14 aprile 2016;


8. Per gli incontri della Rappresentanza Sindacale Unitaria, degli RLS e del Coordinamento Nazionale LGS di cui al successivo punto 13) del presente verbale convocati dalla Società, la

stessa si farà carico esclusivamente delle eventuali spese di viaggio, di vitto ed alloggio secondo le previsioni in materia del summenzionato Accordo One Company;


9. Le parti convengono che le procedure di elezione per la Rappresentanza Sindacale Unitaria e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza saranno avviate entro il prossimo 31 marzo.
10. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, ai fini dell'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, coerentemente a quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995, gli ambiti territoriali di riferimento sono individuati dalle Parti e riportati nella tabella di cui al punto 3 del presente Verbale di Accordo;
11. La durata dell'incarico dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza è pari a 3 anni così come previsto dall'Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995;
12. Il numero complessivo dei lavoratori da eleggere alla funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – individuato nel rispetto dei criteri di cui al citato Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995 e successive modifiche ed integrazioni – è quello riportato nella tabella di cui al punto 3 del presente Verbale di Accordo;
13. Le parti convengono che al termine delle elezioni della Rappresentanza Sindacale Unitaria e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in ciascuno degli ambiti territoriali riportati nella tabella di cui al punto 3 del presente Verbale di Accordo, verrà istituito un Coordinamento Nazionale LGS che sarà composto dalle Segreterie Nazionali FIM Cisl – FIOM Cgil - UILM Uil e dalle Segreterie Territoriali competenti nonché da un numero di 9 rappresentanti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
La ripartizione del numero complessivo dei componenti de suddetto Coordinamento Nazionale LGS verrà demandato alla scelta condivisa dalle Segreterie Nazionali FIM Cisl – FIOM Cgil - UILM Uil, ognuna delle quali si impegnerà a comunicare alla Direzione Aziendale i nominativi dei propri componenti in seno all'organismo unitario di Coordinamento nel rispetto del numero complessivo sopra determinato;
14. Per la partecipazione alle riunioni interne del Coordinamento Nazionale LGS trovano applicazione le previsioni del citato Accordo One Company, in base alle quali ciascun componente delle RSU designato nell'ambito del suddetto organismo potrà fruire di un massimo di ulteriori 24 ore di permesso retribuito su base annua, in frazione di 8 ore, in aggiunta a quanto già previsto dalle vigenti disposizioni legislative e a quanto previsto al precedente punto 7). Nel suddetto monte ore non vengono computate le ore di riunione relative agli incontri convocati ad iniziativa della direzione aziendale;

15. Le parti si incontreranno su richiesta di una delle stesse al fine di una verifica del presente accordo ed in particolare in caso di significativi variazioni/modifiche della struttura e della dislocazione del personale in forza all'Azienda.

Leonardo Global Solutions S.p.A.



FIM CISL



FIOM CGIL



UILM UIL

